

20135

NRG 222770 del 2007



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Tribunale di Roma, nella persona del dott. Flavio Baraschi, in
funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra :

S.r.l. Teleradio Center,
In persona del legale rappresentante
ricorrente in opposizione,
con gli avv.ti Luca Tartaglione e Nicola Maria Alifano

e

**INPGI, Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti
Italiani "Giovanni Amendola"**
In persona del legale rappresentante
resistente all'opposizione,
con l'avv.to Sebastiano Cubeddu

all'udienza del 16 dicembre 2008 ha pronunciato la seguente

sentenza

Respinge l'opposizione avverso il D.I. n.4339/2007;

**Condanna la ricorrente in opposizione al pagamento delle
spese di lite che liquida in complessivi € 4.570,00.**

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con rituale atto di ricorso la S.r.l. Teleradio Center, nella
persona del legale rappresentante, ha proposto opposizione
avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, emesso dal
Giudice del Lavoro di Roma, con il quale le era stato intimato il
pagamento, in favore dell'INPGI, Istituto Nazionale di

Previdenza dei Giornalisti Italiani, della somma di € 70.616,00 a titolo di contributi omessi oltre alle sanzioni amministrative conseguenti.

Il credito deriva dall'accertamento compiuto in data 15.3.2007 presso l'opponente dagli ispettori INPGI a seguito del quale è stata contestata alla società l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con il giornalista G. C. il quale, nel periodo giugno 2002 - gennaio 2007, aveva ricoperto la carica di direttore responsabile del telegiornale messo in onda dalla società opponente.

A sostegno della presente opposizione la Teleradio Center ha sostenuto che il giornalista in questione aveva operato in suo favore non come lavoratore subordinato bensì come collaboratore autonomo e che nello stesso periodo egli collaborava anche con altre testate (tra le quali la RAI).

La società opponente ha contestato inoltre la pretesa dell'INPGI con riferimento alle posizioni delle giornaliste R. M. e R. F. per le quali i contributi previdenziali erano stati versati all'ENPALS anziché all'INPGI; per quanto riguarda la posizione delle due giornaliste suddette l'opponente non nega che i contributi vadano versati all'INPGI ma sostiene che gli stessi devono essere commisurati sul minimo retributivo previsto dalla contrattazione del settore e che i contributi già versati all'ENPALS devono essere da questi trasferiti all'INPGI.

Si è costituito in giudizio l'INPGI, Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", nella persona del legale rappresentante, chiedendo il rigetto della opposizione.

Sul contraddittorio così instauratosi è stata espletata la prova per testi richiesta dalle parti e, previa autorizzazione al deposito di note, la causa è stata poi discussa e decisa, nel corso della odierna udienza, con pubblica lettura del dispositivo in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione non è fondata.

Giova premettere come tra le medesime parti e sempre in relazione alla posizione del giornalista G. CAPELLINI si è già svolto un giudizio davanti a questo stesso Tribunale concluso con l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra il C. e la Teleradio Center nel periodo dal febbraio 2000 al maggio 2002; la sentenza di primo grado emessa in data 26 marzo 2004 (n.6424) è poi stata confermata in grado di appello con sentenza del 23 maggio 2007 (entrambe in atti).

Nel caso in esame non è in contestazione la natura giornalistica dell'attività svolta dal C. in favore della società opponente né la validità della loro iscrizione come giornalisti all'apposito Albo o Registro tenuto dall'Ordine Professionale.

La pretesa contributiva dell'INPGI infatti nasce dall'avvenuto riconoscimento della natura subordinata dell'attività che egli ha svolto in favore dell'opponente nel periodo dal giugno 2002 ad oggi e per la quale dunque l'INPGI oggi ritiene dovuti i contributi previdenziali.

Il riconoscimento è avvenuto a seguito del verbale di accertamento n.11 del 15.3.2007 (in atti) in base al quale è stata ritenuta di natura subordinata la prestazione lavorativa resa dal citato C. come direttore responsabile del telegiornale messo in onda dalla opponente (Teletirreno).

In via preliminare, deve osservarsi come il concetto stesso di "subordinazione" assuma caratteristiche peculiari in materia di lavoro giornalistico nel quale - tenuto conto del carattere creativo del lavoro in questione - gli estremi della subordinazione vanno ricercati nell'inserimento stabile del giornalista nella struttura produttiva e nel suo impegno a porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra; né la subordinazione deve essere esclusa per il fatto che il giornalista goda di una certa libertà di movimento, non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro (così recentemente la Cass. 3320 del 2008).

In particolare poi la posizione del "direttore di testata" è connotata da un elevatissimo elemento di fiduciarità; al Direttore, infatti, compete il via principale l'attuazione della



linea editoriale concordata con la proprietà, la gestione delle risorse umane, la garanzia dell'autonomia della testata, l'organizzazione del lavoro, le proposte di assunzioni e licenziamenti.

La prova espletata in questo giudizio ha confermato le tesi dell'INPGI.

Ed invero i testi escussi hanno confermato che nel periodo in questione il C. ha effettivamente svolto le mansioni di direttore del telegiornale messo in onda dalla ricorrente; la presenza del C. in redazione non è costante né quotidiana ma "quando viene in redazione svolge le connesse mansioni" (teste Roberta Filippi); il C. riceve un compenso fisso e non simbolico per questa attività (€ 1.500,00 al mese, teste Piero Barbagli) ed a lui si rivolgono i giornalisti della redazione in ogni caso di bisogno (testi Barbagli e Filippi); al C. viene sottoposto per l'approvazione il piano ferie concordato tra i giornalisti della redazione (teste Filippi).

Tutto questo induce il Giudice, conformemente a quanto accertato dagli ispettori verbalizzanti, a ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato tra il giornalista in questione e la società editrice desumibile dal suo stabile inserimento nella organizzazione della stessa con assunzione di tutte le funzioni e le prerogative proprie del direttore di testata.

All'accertamento del rapporto di lavoro subordinato giornalistico consegue il dovere, per il datore di lavoro, di versare all'INPGI i contributi previdenziali relativi a detto rapporto.

Per quanto riguarda la posizione delle giornaliste R. M. e R. F. si osserva che la società opponente non ha negato di essere tenuta a versare i relativi contributi all'INPGI.

La questione relativa ai contributi già versati all'ENPALS appare destinata a rimanere irrilevante non avendo la Teleradio Center avanzato alcuna specifica domanda (di trasferimento dei contributi) nelle conclusioni del presente giudizio.

La contestazione circa la misura delle somme ingiunte appare del tutto generica ed è quindi infondata.




In conclusione dovrà essere respinta l'opposizione avanzata dalla società opponente con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma.

Queste sono le ragioni della decisione riportata in epigrafe .

Roma, 16 dicembre 2008

Il Giudice del Lavoro
Flavio Barschi



CANCELLIERE C1S
Dot.ssa Maria Rosaria Pollice



Depositato in Cancelleria

22 12 08

CANCELLIERE C1S
Dot.ssa Maria Rosaria Pollice

